


10 settembre 2020



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AS 1925

**Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia”***

Sommaro

NORME FONDAMENTALI	4
1. Incremento fondi per reperimento spazi scolastici	4
2. Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria	4
FINANZA LOCALE	6
3. Differimento termini contabili	6
4. Tolleranza per brevi ritardi nell'avvio lavori con utilizzo contributi statali agli investimenti	6
5. Deroghe Testo Unico delle Società Pubbliche (d.lgs. 175/2016)	7
6. Rinvio termine pagoPA	7
7. Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio (modifica art. 51)	8
8. Deroghe all'utilizzo delle quote vincolate e destinate dell'avanzo di amministrazione	8
9. Utilizzo degli avanzi di amministrazione non vincolati	9
10. Sostegno agli enti in deficit strutturale (Integrazione Art. 53)	10
ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZA LOCALE	11
11. Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd Canone unico)	11
12. Sospensione recuperi dei disavanzi	11
13. Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari – deroga all'art. 243, comma 5, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267	12
14. Rinegoziabilità contratti di gestione entrate locali	12
15. Norma interpretativa su ristoro IMU-porti (art. 1, comma 582, n. 205/17)	13
16. Programmi potenziamento entrate locali (co.1091 l. 145/2018)	13
SISMA CENTRO ITALIA	14
17. PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA E DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE AL 2024	14
18. PROSECUZIONE ZONA FRANCA URBANA PER IL SISMA CENTRO ITALIA	14
19. SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE CON DESTINAZIONE DEL 5% DELLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO, L'AMMODERNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO DELL'AREA CRATERE	15
20. PROROGA RINVIO AMMORTAMENTO MUTUI ENTI LOCALI	16
21. PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI DEI PRIVATI SU IMMOBILI INAGIBILI 17	17
22. POTENZIAMENTO E DEROGHE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO PER LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA	17
23. PROROGA ESENZIONE IMU PER IMMOBILI INAGIBILI E SOSTEGNO ONERI TARI	19
24. CRATERE NEVOSO	20
SCUOLA	21
25. Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021	21
APPALTI	22
26. Modifiche urgenti in materia di appalti	22
TURISMO E SPETTACOLO	22



27. Modifiche all'art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77 22

28. Modifiche all'art. 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77 23



NORME FONDAMENTALI

1. Incremento fondi per reperimento spazi scolastici

Art. 32

(Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021)

Al comma 2, le parole “pari a 32 milioni di euro nell’anno 2020 e a 48 milioni di euro nell’anno 2021, è destinata” sono sostituite dalle parole “pari a 100 milioni di euro nell’anno 2020 e a 200 milioni nell’anno 2021, è destinata”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad innalzare la quota di risorse da destinare alle spese per il reperimento per l'affitto e/o noleggio di strutture e spazi da destinare all'uso scolastico, al fine di garantire il necessario distanziamento tra gli alunni. La cifra richiesta è corrispondente all'esigenza emersa, attraverso la verifica presso gli enti locali, di risorse finanziarie necessarie ad assicurare l'attività scolastica in presenza per tutti i livelli di istruzione.

2. Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria

Aggiungere il seguente articolo:

Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente comma:

“3. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dai commi 1-bis e 2 del presente articolo, non concorrono alla determinazione dell'ammontare complessivo della spesa di personale le spese che trovano specifico finanziamento in risorse comunitarie, statali, regionali o di soggetti privati; le spese rimborsate da altri enti pubblici o privati e gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal triennio 2016-2018. Per la determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020.”.

2. In sede di prima applicazione è comunque possibile portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo previsto al comma 2, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.

Motivazione

L'art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale di Comuni (comma 2), Città metropolitane e Province (comma 1-bis), rinviando



l'individuazione delle modalità applicative di dettagli ad un decreto ministeriale, che al momento è stato adottato solo per i Comuni (DM 17/3/2020).

Gli emendamenti proposti hanno l'obiettivo di introdurre alcuni adattamenti alla nuova disciplina sulle assunzioni necessari per non bloccare le procedure assunzionali degli Enti locali in un momento di grande difficoltà operativa, causata dall'emergenza da Covid-19, che peraltro fa seguito ad un lungo periodo di riduzione degli organici imposta dalla legge e al massiccio ricorso al pensionamento anticipato con "Quota 100".

In particolare è indispensabile inserire alcuni correttivi alle modalità di determinazione della sostenibilità finanziaria delle nuove assunzioni, escludendo tutte le spese eterofinanziate o rimborsate (come ad esempio il trattamento economico del segretario comunale in caso di convenzione di segreteria, che andrà quindi imputato da ciascun ente per la quota a proprio carico, che altrimenti graverebbe interamente sul comune capofila), e consentendo sul versante delle entrate di non considerare l'annualità 2020, caratterizzato dal crollo delle entrate proprie.

Al fine di evitare distorsioni nell'applicazione della norma e di superare le problematiche evidenziate dalle decisioni già assunte da alcune Sezioni regionali di controllo (vedi da ultimo C.d.C, Sez. Toscana, n. 61/2020) è necessario prevedere la salvaguardia dei piani assunzionali approvati dai Comuni nelle more dell'emanazione del decreto attuativo.



FINANZA LOCALE

3. Differimento termini contabili

Dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:

"Articolo 54-bis. (Differimento termini)"

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività riguardanti la gestione finanziaria e contabile degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) i comuni interessati dalle elezioni del sindaco e dei consigli comunali del 20 e 21 settembre 2020, che non abbiano approvato il bilancio di previsione 2020-2022 entro la data prevista dalle norme vigenti, sono considerati in esercizio provvisorio fino al 30 novembre 2020;
- b) all'articolo 107, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "30 settembre", sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre".
- c) all'articolo 110, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "30 novembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2021".

Motivazione

Con la **lettera a)** si consente di mantenere il regime di "esercizio provvisorio" ai Comuni in turno elettorale a fine settembre che non abbiano approvato nei termini il bilancio di previsione (attualmente entro il 30 settembre). Viene così evitato il passaggio in "gestione provvisoria" che comporterebbe regole più restrittive, inadatte nel persistente regime di emergenza sanitaria.

Con la **lettera b)** viene proposta la proroga del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione 2021-2023, dal 30 settembre al 30 novembre 2020.

Con la **lettera c)** viene proposta la proroga del termine per la deliberazione del bilancio consolidato (obbligatorio per i Comuni con oltre 5mila abitanti), fissandola al 31 gennaio 2021 rispetto all'attuale termine del 30 novembre p.v.

4. Tolleranza per brevi ritardi nell'avvio lavori con utilizzo contributi statali agli investimenti

Al fine di assicurare il più ampio utilizzo dei fondi assegnati a sostegno degli investimenti comunali, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) al comma 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2020 non si applicano le disposizioni riguardanti la revoca nei casi in cui l'avvio dei lavori sia avvenuto non oltre il 30 ottobre 2020. Conseguentemente, i termini relativi alle revoche e alle riassegnazioni di cui al comma 34 sono prorogati di un mese.";
- b) all'articolo 114 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. "Per l'anno 2020 non si applicano le disposizioni riguardanti la revoca nei casi in cui l'avvio dei lavori sia avvenuto non oltre il 15 ottobre 2020. Conseguentemente, i termini relativi alle revoche e alle riassegnazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1

Motivazione

Le norme proposte consentono di tollerare ritardi non superiori a un mese nell'avvio dei lavori connessi all'utilizzo di due tipi di contributo agli investimenti concessi per il 2020, il cui termine scade il 15 settembre. I contributi sono quelli disposti con la legge di bilancio 2020.



art. 1, commi 29 e ss., a favore di tutti i Comuni in cifra fissa e quelli di cui all'art. 30, co. 14-ter, del dl n.34/2019.

Il mancato rispetto del termine in questione comporta la revoca del contributo. Molti enti si sono trovati in difficoltà per ritardi nelle procedure di affidamento e avvio lavori dovuti al lungo periodo di blocco delle attività e di persistente emergenza sanitaria e hanno potuto concludere il processo con ritardi brevi che la norma proposta consente di non sanzionare.

5. Deroghe Testo Unico delle Società Pubbliche (d.lgs. 175/2016)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
2. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito dal 31 maggio al 30 settembre 2020.

Motivazione

Il Testo Unico sulle società pubbliche (Decreto legislativo n. 175/2016) prevede una rigorosa serie di prescrizioni e divieti di intervento finanziario a supporto delle partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi. Condizione quest'ultima in cui rischiano di trovarsi numerose società pubbliche anche in ragione dell'attuale congiuntura economica e dell'inevitabile protrarsi dei suoi effetti. È prevedibile che diversi fattori negativi portino ad aggravare gli equilibri delle società che gestiscono servizi pubblici locali, prevalentemente in house.

Il decreto legge n. 23/2020 (liquidità per le imprese), ha introdotto una serie di misure che non sono applicabili alle società pubbliche che hanno nel TUSP la loro disciplina speciale (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

La norma proposta serve dunque ad intervenire temporaneamente anche sulle società pubbliche al fine di evitare responsabilità e divieti discendenti dall'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid 19, stabilendo – in particolare – che i risultati 2020 non rilevino nel calcolo del triennio previsto dall'articolo 14 comma 5 del TUSP e sospendendo l'obbligo fissato dall'articolo 6, comma 2, del medesimo Testo Unico. Nel dettaglio, il contenuto delle deroghe proposte per il 2020 è riassunto nel seguente prospetto.

6. Rinvio termine pagoPA

All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 sono apportate le seguenti modifiche:

- a. le parole "28 febbraio 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole "31 dicembre 2021" per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;
- b. dopo le parole "abilitati ad operare sulla piattaforma." aggiungere le parole "Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 settembre 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l'integrazione con la piattaforma.";
- c. nell'ultimo periodo sostituire le parole "di cui al precedente periodo" con le parole "di cui al presente comma";

Motivazione

In considerazione delle oggettive difficoltà incontrate dalle amministrazioni, non solo locali, nel processo di adeguamento del proprio sistema di incasso alla infrastruttura nazionale pagoPA, ostacoli ora aggravati dall'emergenza, la norma proposta dispone il



differimento al 31 dicembre 2021 dei termini per l'adozione della piattaforma almeno per i piccoli Comuni.

7. Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio (modifica art. 51)

Il comma 3 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

“3. Il primo periodo del comma 4, dell'articolo 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito con il seguente: “Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti gli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza, nonché l'utilizzo di contributi agli investimenti assegnati ai sensi di norme di legge dello Stato. Sono valide le deliberazioni assunte in conformità con il presente comma in data antecedente all'entrata in vigore del provvedimento.” ”.

Motivazione

La grave crisi finanziaria determinata dal COVID-19 ha indotto il legislatore a prorogare fino al 30 settembre il termine entro cui approvare il bilancio di previsione 2020-2022. Molti enti locali si trovano nella difficile condizione di gestire l'anno in corso in esercizio provvisorio, con molteplici ostacoli anche nell'utilizzo di risorse già disponibili in bilancio. L'emendamento proposto intende mitigare queste criticità, al fine di consentire immediatamente agli enti locali l'utilizzo di risorse già acquisite tramite trasferimenti e contributi ricevuti da altre Amministrazioni pubbliche. La norma estende la portata dell'art. 51, co.3 del decreto, assicurando che la medesima procedura sia applicabile anche per le variazioni compensative necessarie per l'attivazione risorse proprie in relazione a spese non considerate nel capitolo appropriato nel bilancio triennale 2019-2021. La proposta non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

8. Deroghe all'utilizzo delle quote vincolate e destinate dell'avanzo di amministrazione

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2020 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

2. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 è consentita in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

Motivazione

*L'articolo 109 del dl 18 “Cura Italia” dispone, per l'esercizio finanziario 2020, deroghe all'utilizzo della sola quota libera degli avanzi di amministrazione degli enti territoriali. La norma proposta intende invece, **a supporto degli enti locali in condizione di disavanzo**, superare il ristretto perimetro del richiamato articolo 109, anche alla luce della persistente situazione di incertezza e criticità attraversata dalla finanza degli enti locali. In particolare, **al fine di rafforzare l'efficacia delle finalità perseguite**, la proposta amplia le facoltà di utilizzo degli avanzi attraverso:*

a. *l'autorizzazione nell'anno 2020 dell'utilizzo dell'avanzo destinato per il ripiano annuale del disavanzo da recuperare;*



b. *l'autorizzazione nel biennio 2020-2021 dell'utilizzo dell'avanzo vincolato oltre i limiti sanciti dal comma 898 della legge di bilancio 2019, pur limitatamente agli importi derivanti da trasferimenti di terzi a rischio di revoca o da precedente contrazione di debito, con il duplice scopo di evitare possibili sanzioni dovute al mancato utilizzo delle risorse e per garantire anche per tale via un sostegno maggiore alla ripresa dell'economia locale.*

9. Utilizzo degli avanzi di amministrazione non vincolati

Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

In subordine:

Per gli anni 2020 e 2021, non trova applicazione il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

La norma di cui si propone l'abrogazione o la temporanea disapplicazione vieta l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato nel caso in cui l'ente si trovi in una anticipazione di tesoreria o utilizzo fondi vincolati, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 TUEL. Poiché, a causa dell'emergenza in atto, è prevedibile un più ampio ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte degli enti locali, il comma in oggetto, laddove mantenuto, vieterebbe l'utilizzo degli avanzi di amministrazione destinati e liberi, con evidente eccessivo irrigidimento delle risorse mobilitabili per emergenza.



10. Sostegno agli enti in deficit strutturale (Integrazione Art. 53)

All'articolo 53 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Il fondo di cui al comma precedente è integrato con una ulteriore dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tale integrazione è ripartita, sulla base dei criteri di cui al comma 2-ter, tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 14 agosto 2020 risultano avere il piano di riequilibrio deliberato e trasmesso alla competente Sezione regionale della Corte dei conti a seguito dell'avvenuto esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano, nonché tra i comuni che alla stessa data hanno deliberato, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

2-ter. Il riparto di cui al comma precedente è effettuato, con le modalità di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sulla base dei seguenti criteri:

- a) ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite inferiore a 495, come determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario;*
- b) per i comuni della Regione Sardegna e della Regione Siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal Ministero dell'Economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMU, alla Tasi e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera a);*
- c) il riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 tiene conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato considerando la popolazione residente al 1° gennaio 2020 e il peso della quota da ripianare sulle entrate correnti;*
- d) ai fini del riparto, sono esclusi gli enti già beneficiati dal contributo di cui ai commi 1 e 2 e gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono considerati come enti di 100.000 abitanti;*

Motivazione

L'integrazione proposta al fondo di sostegno per gli enti in predissesto con caratteristiche strutturali di debolezza finanziaria permette di estendere il beneficio introdotto con l'articolo 53 a Comuni in condizioni analoghe rispetto a quelli già considerati dallo stesso articolo 53, ampliando la platea di enti che godono di un supporto straordinario per il ripiano del disavanzo considerato nel piano di riequilibrio



ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZA LOCALE

11. Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd Canone unico)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 816 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";
- b. al comma 836 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";
- c. al comma 837 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";
- d. al comma 843 le parole "2020" sono sostituite con le parole "2021";

In alternativa

Aggiungere il seguente articolo:

In considerazione degli effetti amministrativi e fiscali determinati dalla crisi finanziaria generata dall'epidemia COVID, l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n.160 è prorogata al 2022. Sono conseguentemente prorogati di un anno tutti i termini e i riferimenti temporali indicati nei commi di cui al periodo precedente.

Motivazione

Il presente emendamento dispone il rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd canone unico). L'approvazione di tale norma si rende necessaria in quanto le novità normative connesse al COVID, nonché la necessità di fronteggiare i perduranti effetti economici, sociali e amministrativi della pandemia cui i Comuni sono chiamati anche attraverso un'attenta politica della fiscalità locale, rendono l'attuale contesto amministrativo e tributario incompatibile con le attività necessarie per l'introduzione del nuovo canone unico.

12. Sospensione recuperi dei disavanzi

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

Le norme proposte sospendono per il 2020 il ripiano dei disavanzi di amministrazione degli enti locali, permettendone il recupero mediante l'allungamento di un anno dei rispettivi periodi di ammortamento. Sono fatti salvi gli obblighi di pagamento dei crediti dei fornitori inseriti nel piano finanziario pluriennale e le economie derivanti da queste misure emergenziali sono destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio e al contenimento degli squilibri di bilancio in fase di salvaguardia, nonché alle maggiori spese da emergenza.



13. Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari – deroga all’art. 243, comma 5, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267

Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato, tra l’altro, la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31.12.2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all’art.243, comma 2, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all’1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2018, di cui al successivo comma 5.

Motivazione

La norma sospende per il 2020 l’applicazione dei dispositivi che limitano la spesa e sottopongono a controlli e sanzioni gli enti in condizioni di “deficitarietà strutturale”, il cui accertamento si basa su parametri che risultano fortemente investiti dall’emergenza da COVID-19 (copertura costi dei servizi a domanda individuale, dimensione della spesa corrente, dotazioni organiche). L’applicazione del dispositivo ordinario metterebbe in gravi difficoltà gli enti in questione nell’erogazione dei servizi essenziali e nella fornitura del supporto aggiuntivo richiesto dall’emergenza.

14. Rinegoziabilità contratti di gestione entrate locali

1. I contratti in corso alla data dell’8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all’articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l’allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l’ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere”.

Motivazione

La proposta emendativa risponde alla esigenza di consentire agli enti che hanno affidato la gestione delle proprie entrate ai concessionari privati di cui all’art. 52 del d.lgs n.446/97, di rinegoziare i contratti in corso le cui previsioni sono state investite dalle disposizioni di sospensione e proroga di termini emanate nell’ambito della emergenza epidemiologica. È peraltro inevitabile che il gettito delle entrate, sia tributarie che patrimoniali, degli enti locali risulti significativamente ridotto con riferimento all’intero 2020, anche per ciò che riguarda il bacino dei recuperi da attività di controllo, con particolare riferimento alle attività economiche più esposte alle conseguenze della crisi e a una quota non trascurabile delle famiglie.



15. Norma interpretativa su ristoro IMU-porti (art. 1, comma 582, n. 205/17)

1. L'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nelle parti in cui fa riferimento alle rendite proposte nel corso del 2019 ed alle rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, articolo 1, della medesima legge, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le rendite proposte successivamente al 2019, anche per effetto di procedimenti contenziosi, che hanno effetto dal 1° gennaio 2020, nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 della citata legge n. 205 del 2017.

Motivazione

Il tenore letterale della norma di esenzione dall'IMU delle strutture portuali, a decorrere dal 2020, rischia di limitare il diritto al ristoro dei Comuni beneficiari del contributo compensativo stabilito con il comma 582 della Legge di bilancio per il 2018 (l. 205/2017), in quanto sembra limitarlo ai casi di richiesta di riclassamento catastale "presentata" nel corso del 2019.

La norma interpretativa proposta punta ad evitare una sottovalutazione del ristoro dovuto, ricomprendendovi i casi di presentazione della domanda o applicazione del riclassamento più favorevole per il contribuente intervenuti anche successivamente, ma con effetto dal 1° gennaio 2020. La norma non richiede ulteriori stanziamenti rispetto a quanto già previsto dalla citata legge n. 205/2017.

16. Programmi potenziamento entrate locali (co.1091 l. 145/2018)

Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da "ed il rendiconto" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,". Inoltre, alla fine del secondo periodo del medesimo comma 1091, è inserito il seguente periodo: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."

Motivazione

La proposta rende possibile l'adozione dei programmi di potenziamento ed incentivazione delle attività di recupero dell'evasione sui tributi locali anche ai Comuni che deliberano il bilancio di previsione entro i termini di cui all'art. 151, co.1, ma oltre il termine ordinario del 31 dicembre, quando questo venga prorogato a norma dello stesso comma.

Si ritiene infatti che la facoltà in questione debba poter concorrere al processo di formazione delle previsioni anche nei casi indicati evitando una discriminazione che pur costituendo un incentivo all'accorciamento del percorso di approvazione del bilancio, rappresenta tuttavia una incongrua penalizzazione che deriva da difficoltà spesso indipendenti dalla volontà dell'ente.

Viene inoltre abolita la condizione di rispetto dei termini di approvazione del rendiconto e chiarito che le somme che confluiscono nel fondo per l'incentivazione del personale non concorrono al computo ai fini del rispetto dei limiti di legge in materia di salario accessorio.



SISMA CENTRO ITALIA

Articolo 57.

(Disposizioni in materia di eventi sismici)

17. PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA E DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE AL 2024

Al comma 1 sostituire le parole «31 dicembre 2021» con le parole «31 dicembre 2024».

Al comma 1 sostituire le parole «è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021» con le parole «è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024».

Al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2021» con le parole «31 dicembre 2024»

AL comma 2 sostituire le parole «per l'anno 2020.» con le parole «per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.»

Motivazione

È necessario prorogare la durata dello stato di emergenza almeno fino a tutto il 2024 prevedendo la correlata dotazione per il fondo per le emergenze nazionali, così da consentire la programmazione dei complessi e ancora numerosi interventi sui territori. Si chiede anche di stabilizzare la Struttura Commissariale almeno fino al 2024, così da rafforzare la collaborazione tra Sindaci Commissario Straordinario, sfruttando celermente la possibilità che i sub commissari di cui al decreto semplificazioni possano essere individuati proprio nei Sindaci dei Comuni colpiti dal terremoto.

18. PROSECUZIONE ZONA FRANCA URBANA PER IL SISMA CENTRO ITALIA

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. «All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;

b) al comma 4, le parole «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i nove anni successivi» e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026»;

c) al comma 6 le parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026» e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2026».

6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziare dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.



6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

Motivazione

In considerazione dei danni subiti all'area appenninica del Centro Italia, il comma 6 dell'art.57 del D.L. 104/2020 è completamente sostituito da una nuova formulazione volta stabilire il proseguimento della Zona Franca Urbana per almeno ulteriori 5 anni e a chiarire la proposta contenuta nell'attuale formulazione dell'Art. 57 del DL 104/2020, che appare troppo riduttiva, oltre che in termini temporali, anche di risorse messe a disposizione.

19. SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE CON DESTINAZIONE DEL 5% DELLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO, L'AMMODERNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO DELL'AREA CRATERE

Dopo il comma 5 inserire i seguenti commi

«5-bis. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5.ter. Una quota delle risorse stanziata per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

- a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
- b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
- c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
- d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
- e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
- f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese,

5-quater. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario **in misura non superiore al 5 per cento** degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

5-quinquies. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del

dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5-sexies. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

5-septies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5-octies. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Motivazione

La proposta è finalizzata a sostenere la ripresa delle attività economiche destinando il 5% delle risorse assegnate alla ricostruzione pubblica al finanziamento di percorsi di sviluppo economico sostenibile e di innovazione ambientale (promozione del Turismo ed delle attività culturali, dello sviluppo dell'economia circolare, il rafforzamento dei servizi sociosanitari, sostegno all'accesso al credito delle micro e piccole imprese insediate, ecc.).

20. PROROGA RINVIO AMMORTAMENTO MUTUI ENTI LOCALI

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma «3-quinquies All'articolo 44 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2022 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020»".



Motivazione

Si chiede di prorogare il pagamento delle rate mutui contratti con CDP dai Comuni dell'area crateri per almeno un triennio per consentire a questi Comuni di superare sia lo stato di emergenza ma anche di utilizzare le suddette risorse per la realizzazione di investimenti ancora non inseriti nella ricostruzione pubblica. Al fine di liberare somme da destinare al superamento dell'emergenza sismica e ad investimenti e conseguentemente dare supporto concreto al rilancio delle economie locali, la sospensione delle rate mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) si è rilevato un valido strumento post terremoto. Prorogare il pagamento delle rate anziché sospenderle garantisce, oltretutto, meno burocrazia e, quindi, nessuna modifica delle condizioni contrattuali esistenti.

21. PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI DEI PRIVATI SU IMMOBILI INAGIBILI

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma «3-sexies. All'art.9 vices sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole "prorogato al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole "prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque sino al completamento delle relative opere di ricostruzione privata"».

Motivazione

Si chiede di prorogare la sospensione dei mutui dei privati contratti a valere sugli immobili danneggiati dal sisma sino alla loro ricostruzione e comunque sino al 2024.

22. POTENZIAMENTO E DEROGHE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO PER LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA

All'articolo 57, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato. Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

Motivazione

L'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 3, prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2022, le Regioni, gli enti locali e le unioni dei comuni ricompresi nei crateri sismici 2009 e 2016, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale, possano assumere a tempo indeterminato il personale con contratto a tempo determinato in servizio presso gli uffici speciali ed i comuni di tali crateri sismici nel rispetto delle procedure e con le modalità di cui all'art 20 del D.lgs. n. 75/2017 (c.d. legge Madia). Tale esigenza di stabilizzazione, in conformità alla ratio di cui al comma 3 dell'art. 57, è dettata dalla necessità di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione.

Per conseguire tale obiettivo, tuttavia, è necessario assicurare agli Enti, sia le risorse necessarie all'attuazione dei processi di stabilizzazione secondo le procedure e con le modalità di cui all'art 20 del D. Lgs n. 75/2017 (c.d legge Madia), sia la possibilità di operare in deroga ai limiti e vincoli assunzionali ordinariamente previsti.

L'art. 57, comma 3, infatti, nell'attuale formulazione assume solo valenza normativa, non prevedendo l'assegnazione delle risorse necessarie alle stabilizzazioni del personale a

tempo determinato in servizio presso gli uffici speciali ed i comuni dei crateri sismici 2009 e 2016.

La presente proposta è quindi finalizzata a garantire la piena applicazione del comma 3 dell'art. 57, assicurando agli Enti le risorse economiche e le opportune deroghe ai vincoli e limiti assunzionali ordinari.

A tal fine si chiede che, a decorrere dal 1 gennaio 2022, le risorse statali trasferite ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti a tempo determinato del suddetto personale in servizio presso i comuni e gli Uffici speciali per la ricostruzione dei crateri sisma 2009 e 2016, diventino un trasferimento ordinario (in analogia a quanto effettuato per il personale dei Centri per l'Impiego ai sensi dell'art. 1, commi 796 e 797, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), e che le procedure di stabilizzazione in questione vengano attuate in deroga alle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 e decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti esenzionali vigenti.

In mancanza, gli Enti dei crateri sisma 2009 e 2016, dovendo operare il processo di stabilizzazione esclusivamente a valere sulle proprie risorse e nel rispetto degli ordinari vincoli in materia di assunzioni di personale negli enti locali, si troverebbero nell'oggettiva impossibilità di attuare il comma 3 dell'art. 57, vanificando la ratio della norma che è, per l'appunto, quella di garantire a tali enti la possibilità di continuare ad avvalersi dell'esperienza maturata e a non disperdere le professionalità acquisite dal personale in servizio a tempo determinato, assicurando così l'ordinato svolgimento dei processi di ricostruzione.

Per quanto attiene, in particolare, alla richiesta assegnazione delle risorse necessarie per l'attuazione delle procedure di stabilizzazione è bene rilevare che in conformità alle previsioni di cui all'art. 20 del D. lgs n. 75/2017, l'attuazione dei processi di stabilizzazione del personale precario deve avvenire con l'indicazione, da parte delle amministrazioni interessate, della relativa copertura finanziaria utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, con la contestuale e "definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato".

Nel caso del personale a tempo determinato impiegato nella gestione dei processi di ricostruzione, tuttavia, la fonte di finanziamento dei relativi contratti è rappresentata da risorse statali e non proprie delle singole amministrazioni con la conseguenza per cui, in assenza degli opportuni stanziamenti, la norma in questione risulterebbe di difficile applicazione, non disponendo gli Enti di capacità finanziarie proprie, a tal fine necessarie. Inoltre, ed in considerazione delle esigenze connesse alla gestione dei processi di ricostruzione in atto ed al fine di assicurarne l'attuazione senza soluzione di continuità, è comunque necessario garantire agli Enti le risorse necessarie per il finanziamento dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale, essenziale all'attuazione dei processi di ricostruzione, ma escluso dal processo di stabilizzazione; si tratta, in particolare, oltre che del personale dirigenziale (Titolari degli Uffici Speciali e Dirigenti a tempo determinato preposti ai vari Settori degli Enti locali dei crateri) per cui è inapplicabile la procedura di stabilizzazione della c.d. legge Madia, del personale a tempo determinato, che seppure privo dei requisiti soggettivi previsti dalla c.d. legge Madia, è dotato di competenze professionali specifiche necessarie per l'ordinato svolgimento dei processi di ricostruzione e che per tale finalità non possono essere disperse.

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

ART. 57-bis (Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189). 1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali".

Motivazione



Si tratta di una modifica al D.L. 189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), e, in particolare, all'art. 50-bis (Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile).

L'attuale comma 1-ter prevede per l'anno 2020 una dotazione finanziaria pari ad € 8,300 milioni che divisa per il numero massimo di unità di personale assumibile, pari a 200, indica una spesa pro-capite di € 41.500,00. Tale tetto di spesa individuale è difficilmente raggiungibile per la maggior parte dei contratti. Esso, infatti, è stato calcolato al lordo delle somme dovute per gli oneri accessori, nonché per l'eventuale conferimento di posizione organizzativa. Pertanto, solo alcune figure riescono a raggiungere tale tetto, posto che la retribuzione tabellare lorda annua di una cat. C è oggi pari ad € 32.702,60, mentre per una cat. D. è pari a € 35.447,18.

La proposta ricalca la modifica introdotta al comma 1 del medesimo art. 50-bis dall'art. 22, comma 2, lett. 0a), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Tale modifica ha eliminato le parole “, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018” inizialmente inserite all'interno del comma 1, consentendo un maggior numero di assunzioni poiché, in assenza di un contingentamento numerico, la spesa è stata legata unicamente al tetto finanziario previsto.

Oppure:

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente articolo:

ART. 57-bis (Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189). 1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole “fino a 200 unità complessive di personale” sono sostituite con le seguenti: “**400 unità complessive**”.>>

All'articolo 57, dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

“3-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi.”

3-ter. Al comma 3-quinquies dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi”.

Motivazione

La proposta ha l'obiettivo di recuperare i residui non spesi nei precedenti esercizi al fine di potenziare le dotazioni finanziaria gli Uffici Speciali e della struttura commissariale senza maggiori oneri a carico del bilancio.

23. PROROGA ESENZIONE IMU PER IMMOBILI INAGIBILI E SOSTEGNO ONERI TARI

All'articolo 48, comma 16, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo le parole “e comunque fino all'anno d'imposta 2020” sono sostituite dalle parole “e comunque fino all'anno d'imposta 2021”;
- b) al secondo periodo, le parole “ e comunque non oltre il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole “ e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”;
- c) le parole “e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 – 2019” sono sostituite dalle parole



“, di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 – 2019 e di 16 milioni di euro per l’anno 2020”.

Motivazione

La proposta riguarda, con riferimento alle lettere a) e b) il prolungamento al 2021 del regime di favore per gli immobili tuttora inagibili a seguito del sisma in materia di produzione di reddito ai fini delle imposte dirette e di pagamento dell’IMU. Con la lettera c) viene esteso al 2020 il contributo per oneri in termini di minori entrate o maggiori spese relative al servizio di gestione dei rifiuti, sempre in connessione con la situazione determinata dagli effetti del sisma.

24. CRATERE NEVOSO

Aggiungere il seguente articolo:

- 1. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell’art. 25 del D.Lgs del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2bis del DL del 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione post sisma 2016 provvede con ordinanza, ai sensi dell’art. 2 comma 2, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario di cui all’art. 4, comma 3 del D.L. 189/2016 nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.*

Motivazione

A seguito degli ulteriori eventi sismici del 18 gennaio 2017 concomitanti con eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a partire dalla seconda decade del mese di gennaio dello stesso anno, il Consiglio dei Ministri con Deliberazione del 20 gennaio 2017 ha esteso gli effetti dello stato di emergenza già dichiarato con Deliberazione del 25 agosto 2016 agli eventi sopra menzionati.

A tal fine il Capo Dipartimento della Protezione Civile con proprie Ordinanze, n. 437 e n. 441 del 2017, ha disciplinato le attività da realizzare in prima emergenza trovando adeguata copertura finanziaria anche per i comuni di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.L. 189 del 2016. In relazione ai danni subiti dal patrimonio pubblico, privato e dalle attività economiche e produttive nei territori non compresi nel cratere sismico l’OCDPC 441/2017, demanda al Commissario delegato – Presidente della Regione Abruzzo la ricognizione dei fabbisogni per i danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed attività economiche e produttive per l’attivazione della successiva fase risarcitoria.

La Protezione Civile della Regione Abruzzo ha provveduto nell’ambito della ricognizione fuori cratere sismico a censire anche le criticità dei territori di cui al comma 1 art. 1 D.L. 189/2016 trasmettendone le risultanze al Dipartimento della Protezione Civile nazionale per l’avvio di procedure risarcitorie in analogia con quanto già in corso.



Il Dipartimento della Protezione Civile prima con nota prot. CG/0002035 del 15 gennaio 2019 poi con nota prot. CG/0030172 del 22 maggio 2020 ha ribadito le disposizioni dell'art. 1 della OCDPC 437/2017 e della OCDPC 441/2017 rimandando la trattazione della fase post emergenziale per il cratere sismico al Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione del Sisma 2016.

Si evidenzia che per i territori non ricompresi nel cratere sismico della Regione Abruzzo con appositi provvedimenti (Delibera C.M. 06.09.2018 e DPCM del 27.02.2019) sono state stanziare risorse per circa 250 milioni di euro per il ristoro dei danni al patrimonio pubblico, privato ed attività economiche e produttive.

Ciò posto al fine di colmare il vuoto normativo che ad oggi determina un'incomprensibile sperequazione tra le comunità colpite dal medesimo evento calamitoso, si propone l'inserimento del seguente emendamento atto ad avviare le procedure finalizzate al ristoro dei danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017 che hanno interessato i territori, di cui al comma 1, art. 1 del D.L. 189/2016, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

SCUOLA

Art. 32

25. Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:


"7 bis Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, VVFF e ASL per il rispetto delle norme in materia di prevenzione sui luoghi di sicurezza sul lavoro"

Motivazione

Il piano scuola 2020/2021 impone il rispetto del distanziamento di almeno un metro tra le rime buccali degli alunni che inevitabilmente comporterà la necessità per gli enti locali (Comuni, Città Metropolitane e Province) gestori degli edifici scolastici di reperire ulteriori spazi (edifici, locali, strutture mobili) dove svolgere l'attività scolastica.

L'emendamento è finalizzato a consentire agli enti locali, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, l'utilizzo di spazi che, sebbene privi di criticità, potrebbero non avere (ancora) le necessarie autorizzazioni.

Potrebbe infatti verificarsi la possibilità che locali normalmente adibiti ad uso diverso da quello scolastico, non siano dotati di tutte le certificazioni previste per gli edifici scolastici (antincendio, antisismica...) e quindi senza tale deroga non sarebbe possibile utilizzare i nuovi spazi reperiti per l'attività didattica.



APPALTI

Art. XX

26. Modifiche urgenti in materia di appalti

1. Fino al 31.12.2021, in deroga all'articolo 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 50/2016, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, e per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35, fatta eccezione per i servizi di ingegneria e architettura per cui l'affidamento diretto è possibile per un importo inferiore a 75.000 euro,

Motivazione

L'emendamento è necessario al fine di ripristinare la disposizione del decreto legge 76/2020, poi modificata nel corso della conversione in legge, che innalzava le soglie per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, specificando per questi ultimi la valenza del limite previsto delle soglie comunitarie di cui all'articolo 35 del Codice, pari ad euro 214.000,00. Si introduce altresì la soglia di 75 mila euro per gli affidamenti diretti di servizi di ingegneria e architettura, data la specificità degli stessi.

TURISMO E SPETTACOLO

27. Modifiche all'art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77

All'art. 181, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere un nuovo comma 1 quinquies:

1 quinquies. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell'organo esecutivo.

Motivazione

La ripresa dell'offerta culturale è indispensabile al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica. Essa inoltre è egualmente fondamentale per la ripresa di fiducia nella socialità e nella mobilità anche a scopi turistici. Il settore e gli operatori culturali sono colpiti dall'epidemia in termini proporzionalmente assolutamente assimilabili a quanto avviene nel settore turistico. L'emendamento attribuisce agli organi esecutivi degli Enti Locali la facoltà di disporre la misura, sostenuta con finanza propria



**28. Modifiche all'art. 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito
nella legge 17 luglio 2020, n. 77**

All'art. 183 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere un nuovo comma 4 bis:

4 bis. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e nazionale, gli Enti Locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali eventualmente adottati, l'erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2020 e 2021 al fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura, impegnati in attività di riconversione.

Motivazione

Le motivazioni dell'emendamento si radicano nelle medesime motivazioni che hanno dato forma alle misure disposte dal DL con il presente articolo, per quanto concerne la contribuzione dello Stato agli enti beneficiari di Fondi ministeriali allo Spettacolo. In particolare, la facoltà concessa agli Enti Locali, ove applicata, concorre all'efficacia della misura esistente per quanto concerne la salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale della cultura e la continuità aziendale delle istituzioni culturali destinatarie di sostegno pubblico alla propria programmazione e funzionamento.

All'art. 183, dopo il comma 10 bis aggiungere il seguente comma 10-ter:

10-ter. Anche in deroga all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'art. 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'art. 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura statali di cui al comma 3.

Motivazione

La presente proposta emendativa è tesa a far sì che le stazioni appaltanti – ad esclusione dei musei e luoghi della cultura statali, per cui è stato previsto dal DL uno stanziamento per coprire la diminuzione delle entrate dovuta a mancata bigliettazione - possano procedere ad una revisione dei contratti in essere con le imprese culturali e creative. L'emergenza COVID-19 ha infatti portato alla cessazione o forte riduzione delle attività nei settori delle imprese culturali e creative che solo a partire dal 18 maggio 2020 stanno riprendendo molto gradualmente le attività, con ripercussioni sulle imprese che si protrarranno sicuramente per almeno tutto il 2020. Si tratta, infatti, di settori che implicano attività a contatto con il pubblico che faticeranno a riprendersi ben oltre la cessazione delle restrizioni imposte dal Governo a causa del COVID-19. La disposizione è dunque tesa ad aiutare le imprese culturali e creative a superare le conseguenze di questa emergenza che sta mettendo a dura prova la loro stessa sopravvivenza. Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi e non necessita pertanto di copertura.



